



Comune di Val della Torre
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 52, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2022 e s.m.i.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 - BASE IMPONIBILE

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA

ART. 6 - ESENZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

ART. 7 - VERSAMENTO

ART. 8 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Val della Torre, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 - Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Val della Torre.

Art. 4 - Base imponibile

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Determinazione dell'aliquota

Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Val della Torre, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, determina il seguente limite massimo della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

<i>FASCIA DI REDDITO</i>	<i>ALiquota UNICA</i>
<i>Da 0 a oltre 50.000 euro</i>	<i>0,80</i>

La Giunta Comunale, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 6 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.

I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma precedente sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito imponibile complessivo posseduto.

Art. 7 – Versamento

Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore è il 1° gennaio dell'anno di riferimento.